Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Giovedì, 7 febbraio 1935 - Anno XIII** — **Numero 32**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31,50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

Telefoni-centralino: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 9, riguardante l'approvazione degli Accordi di carattere economico-commerciale, stipulati in Roma il 4 gennaio 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 gennaio 1935-XIII, n. 22, alla voce 304 dell'allegato *B*, ove è detto « Raccords (Fittings) en fer pour jalousies » deve invece leggersi: « Raccords (Fittings) en fer ou en acier » come risulta dal testo originale.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza.

Veduti gli articoli 28 e 29 del Codice penale del Regno, nonchè l'art. 3 del Regio Magistrale decreto 28 gennaio 1929, n. 181, S. E. il Primo Segretario di S. M. il Re per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, con Magistrale decreto in data Roma 30 ottobre 1934-XIII, ha disposto che venga radiato dai ruoli dei decorati dell'Ordine della Corona d'Italia il nome di Condello Antonio fu Giuseppe.

(362)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina degli on.li: prof. Arrigo Solmi, Ministro di grazia e giustizia; nob. dott. Paolo Thaon di Revel, Ministro delle finanze, ed Edmondo Rossoni, Ministro dell'agricoltura e delle foreste, a Membri del Gran Consiglio del Fascismo.

Con R. decreto 31 gennaio 1935-XIII, su proposta del Capo del Governo, è stata riconosciuta la qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo, in conformità all'art. 3 della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, agli onorevoli: prof. Arrigo Solmi, Ministro di grazia e giustizia; nobile dott. Paolo Thaon di Revel, Ministro delle finanze, ed Edmondo Rossoni, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

(363)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 dicembre 1934-XIII, n. 2263.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1291, che disciplina l'applicazione delle targhe metalliche, contenenti la indicazione di riconoscimento, nella parte anteriore degli automobili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1291, che disciplina l'applicazione di targhe metalliche, contenenti la indicazione di riconoscimento, nella parte anteriore degli automobili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — DI CROLLALANZA — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1934-XIII, n. 2264.
Riconoscimento della personalità giuridica della « Cassa nazionale della gente dell'aria », ed approvazione dello statuto organico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 17 maggio 1933, con la quale le Confederazioni interessate hanno chiesto il riconoscimento giuridico della « Cassa nazionale della gente dell'aria » costituita per gli scopi di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, in favore del personale aeronavigante in servizio presso le aziende esercenti linee aeree civili;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130 e la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Vista la Carta del Lavoro;

Sentito il parere dei Ministeri dell'interno e dell'aeronautica;

Udito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È attribuita la personalità giuridica, a norma ed agli effetti dell'art. 36, ultimo comma, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, alla « Cassa nazionale della gente dell'aria »

costituita a termine dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, per provvedere alla realizzazione di tutte le forme di previdenza previste dai contratti collettivi nazionali, provinciali o locali di lavoro o dalle norme dettate dalle Corporazioni, nonchè a tutte quelle forme di assistenza che si rendessero necessarie a favore del personale aeronavigante in servizio presso le aziende esercenti linee aeree civili.

È approvato lo statuto della Cassa predetta secondo il testo che si allega al presente decreto e che è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 16. — MANCINI.

Statuto della Cassa nazionale della gente dell'aria.

Art. 1.

È costituita la « Cassa nazionale della gente dell'aria ». Essa ha personalità giuridica.

Art. 2.

La sede legale della Cassa è in Roma.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire o sopprimere uffici nei luoghi ove ciò si renderà utile, determinandone la circoscrizione territoriale.

Art. 3.

La Cassa ha per scopo di provvedere alla realizzazione di tutte le forme di previdenza contemplate dai contratti collettivi per la gente dell'aria.

La Cassa può provvedere inoltre a quelle forme di assistenza, previste o non dai contratti di lavoro, che si rendessero opportune, in via di esperimento od in modo continuativo.

Art. 4.

La durata della Cassa è a tempo illimitato.

Art. 5.

Alla Cassa dovrà essere iscritto tutto il personale aeronavigante (piloti, motoristi, radio operatori di volo e quanti altri adempiano normalmente alle proprie mansioni su apparecchi in volo) in servizio presso le aziende esercenti linee aeree civili.

Alla entrata in vigore del presente statuto sarà iscritto alla Cassa, con decorrenza 1° gennaio 1933, o dall'assunzione successiva a tale data, tutto il personale in servizio presso le aziende suddette, le quali dovranno pertanto presentare alla Cassa le denuncie relative.

L'iscrizione dei nuovi assunti avverrà sempre con effetto dal giorno in cui gli stessi hanno iniziato il servizio.

Le successive variazioni dovranno essere comunicate alla Cassa dalle rispettive aziende entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di prova per le nuove assunzioni ed entro quindici giorni in caso di licenziamento o cessazione dal servizio.

Le aziende hanno anche l'obbligo di denunciare entro trenta giorni le eventuali variazioni delle retribuzioni, nonchè gli eventuali passaggi di categoria del personale iscritto alla Cassa.

Art. 6.

Le denuncie debbono contenere:

a) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, stato di famiglia e domicilio del prestatore d'opera;

b) data di assunzione in servizio;

c) categoria alla quale viene iscritto;

d) retribuzione sulla quale, in base ai contratti collettivi di lavoro vigenti, debbono essere calcolati i contributi ordinari di cui all'art. 14.

Art. 7.

La Cassa è amministrata da un Consiglio composto:

a) di un presidente nominato dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per l'aeronautica;

b) di tre consiglieri designati dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese trasporti aerei;

c) di tre consiglieri designati dalla Federazione nazionale fascista della gente dell'aria.

Fanno inoltre parte del Consiglio di amministrazione come membri di diritto, un rappresentante del Ministero delle corporazioni, un rappresentante del Ministero dell'aeronautica ed un rappresentante del Ministero dell'interno.

Le nomine di cui sopra sono approvate con decreto del Ministro per le corporazioni.

Il Consiglio nomina ogni anno un vice presidente ed un segretario tra i componenti del Consiglio stesso.

Il presidente ha la legale rappresentanza della Cassa.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito con eguali poteri dal vice presidente, al quale il presidente può delegare alcune delle sue funzioni.

In caso di vacanza di uno o più consiglieri, gli organi ai quali è demandata la nomina provvederanno alla loro sostituzione nel termine di quindici giorni dalla comunicazione fattane dal presidente o da chi ne fa le veci.

Le cariche sono gratuite.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno dietro convocazione del presidente o di chi ne fa le veci, o in seguito a domanda scritta presentata allo stesso da almeno tre consiglieri, o dal Collegio dei sindaci, o da uno dei Ministeri delle corporazioni e dell'aeronautica.

Gli avvisi di convocazione debbono essere spediti a mezzo raccomandata diretta a tutti i consiglieri ed ai sindaci almeno dieci giorni prima della convocazione e debbono contenere anche l'ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta a mezzo telegramma spedito in tempo utile.

Art. 9.

Le adunanze sono valide con l'intervento della metà più uno dei componenti il Consiglio in carica e sempre quando sia presente almeno un rappresentante di ciascuna delle due Federazioni interessate.

Le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 10.

Il segretario, ed in caso di sua assenza un altro dei consiglieri presenti, scelto da chi presiede l'adunanza, redigerà il verbale della riunione, che dovrà essere firmato dal presidente e dal segretario o da chi li sostituisce.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

a) sull'applicazione del presente statuto;

b) sulla compilazione di un regolamento per il funzionamento della Cassa, da approvarsi, sentite le due Federazioni interessate, con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per l'aeronautica;

c) sull'impiego dei capitali;

d) sulle erogazioni di carattere straordinario a scopo assistenziale in favore degli iscritti;

e) sulla eventuale nomina del direttore della Cassa, fissandone i poteri e la retribuzione;

f) sulla eventuale assunzione di altro personale fissandone le qualifiche e le retribuzioni;

g) su tutto quanto concerne il buon andamento della Cassa.

Art. 12.

È istituito presso la Cassa nazionale della gente dell'aria un Collegio di sindaci composto di tre membri effettivi e tre supplenti, aventi le mansioni di cui all'art. 184 del Codice di commercio.

Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati dal Ministero delle corporazioni; un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati rispettivamente dalla Confederazione fascista degli industriali e dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

Le nomine dei sindaci sono approvate con decreto del Ministro per le corporazioni, che fisserà la data di costituzione del Collegio.

I sindaci durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per il Consiglio di amministrazione e possono essere riconfermati.

Ove si rendesse vacante uno o più posti di sindaco, gli organi cui è demandata la nomina debbono provvedere alla loro sostituzione nel termine di 15 giorni dalla comunicazione fattane dal presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 13.

L'anno finanziario della Cassa ha inizio col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Art. 14.

Le entrate della Cassa sono costituite:

a) dai contributi ordinari dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera, stabiliti dai contratti collettivi di lavoro, ivi compreso il valore di riscatto delle forme previdenziali esistenti in favore degli iscritti al momento dell'entrata in vigore del presente statuto;

b) dai versamenti volontari che fossero eseguiti da ciascun iscritto per conto proprio ed esclusivo o da terze persone in suo favore;

c) dagli utili derivanti dall'impiego dei fondi amministrati dalla Cassa;

d) da lasciti, elargizioni, donazioni da chiunque effettuati in favore della Cassa, e da qualsiasi altro provento di carattere straordinario.

Art. 15.

Entro i primi quindici giorni di ogni mese, i datori di lavoro dovranno versare alla Cassa le quote dei contributi previsti dai contratti collettivi, relative al mese precedente.

Nel caso che le aziende ritardassero di oltre un mese il versamento di cui sopra, saranno conteggiati gli interessi nella misura di due punti sopra il tasso ufficiale di sconto. Dopo un ritardo massimo di tre mesi, la Cassa esperirà ogni azione legale a sensi di legge.

Art. 16.

I fondi derivanti dalle entrate della Cassa dovranno essere impiegati in forma sicura e profittevole, ed almeno l'80 per cento dovrà essere investito in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, ed il rimanente 20 per cento depositato in conti fruttiferi presso istituti di credito.

Ogni eventuale sopravvenienza passiva derivante dagli impieghi di cui sopra, sarà proporzionalmente sopportata da tutti i conti individuali, dopo che saranno stati assorbiti gli eventuali fondi costitutivi dal Consiglio per fronteggiare le sopravvenienze passive.

Art. 17.

I versamenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 14 saranno accreditati in appositi conti individuali intestati agli iscritti.

Le altre entrate di cui alle lettere *c*) e *d*) dello stesso articolo 14 saranno accreditate al conto economico, con il quale si provvederà alle spese pel funzionamento della Cassa e alle eventuali azioni di eccezionale assistenza deliberate volta per volta dal Consiglio.

Gli avanzi del conto economico saranno ripartiti anno per anno dal Consiglio, nella misura che crederà opportuna, fra i conti individuali ed un fondo speciale oscillazione titoli.

All'atto della liquidazione sarà accreditata al liquidando la quota proporzionale spettantegli del fondo oscillazione titoli.

Alla chiusura del bilancio annuale spetterà ai liquidati durante l'anno anche la quota parte degli eventuali utili del conto economico.

Art. 18.

Il personale iscritto alla Cassa non può cedere, alienare, vincolare in qualsiasi forma i suoi crediti verso la Cassa stessa.

Art. 19.

Alla fine dell'anno finanziario e non oltre il 31 marzo successivo, il Consiglio di amministrazione disporrà per l'invio a tutti gli iscritti dell'estratto dei rispettivi conti individuali.

Inoltre, di concerto con il Collegio sindacale, dovrà curare la compilazione del bilancio annuale, che, entro il 31 marzo, dovrà essere comunicato al Ministero dell'aeronautica e alle due Federazioni interessate ed inviato per l'approvazione al Ministero per le corporazioni, con allegate le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

Art. 20.

Gli iscritti alla Cassa avranno diritto di richiedere la liquidazione ed il versamento del saldo del loro conto individuale solo nel caso di cessazione dal servizio per:

a) invalidità permanente al volo;

b) dimissioni;

c) licenziamento.

Art. 21.

Il versamento del saldo dei conti sarà effettuato dalla Cassa:

a) entro un mese dalla presentazione dei documenti comprovanti l'inabilità permanente al volo;

b) entro due mesi dalla effettiva cessazione dal servizio per dimissioni;

c) entro sei mesi dal licenziamento, qualora l'iscritto, in tale periodo, non abbia trovato occupazione presso altra azienda aerea che comporti l'obbligo dell'iscrizione alla Cassa.

Nei casi di licenziamento in tronco per giusta causa a seguito di fatti di eccezionale gravità, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di detrarre dal saldo del conto individuale l'ammontare dei versamenti fatti dal datore di lavoro. In tal caso, l'ammontare di cui sopra, potrà essere, dal Consiglio di amministrazione devoluto alla famiglia dell'iscritto, con i vincoli e le garanzie che riterrà opportuni, oppure potrà essere accreditato al conto economico di cui all'art. 17, comma 2°, del presente statuto.

Art. 22.

Una volta avvenuta la liquidazione dei conti a norma dei precedenti articoli, la eventuale nuova iscrizione alla Cassa non avrà efficacia che dal giorno in cui essa avviene; e all'iscritto nessun ulteriore diritto potrà competere in conseguenza del precedente periodo di iscrizione alla Cassa.

Art. 23.

Nel caso di morte dell'iscritto, il saldo del suo conto individuale verrà pagato agli eredi legittimi, in conformità delle disposizioni del Codice civile, a meno che il titolare del conto non ne abbia diversamente disposto con atto di ultima volontà.

Mancando eredi legittimi o testamentari il saldo del conto individuale dell'iscritto resterà acquisito alla Cassa, ed il Consiglio di amministrazione potrà impiegarlo per opere assistenziali in favore degli iscritti o accreditarlo al conto economico di cui all'art. 17 del presente statuto.

Art. 24.

Il caso di scioglimento della Cassa, le Federazioni sindacali interessate richiederanno al Ministero delle corporazioni la nomina di un liquidatore, il quale dovrà provvedere a realizzare le attività patrimoniali della Cassa e ad estinguere tutte le passività che potessero esistere verso terzi. Accertata così la disponibilità liquida esistente, questa dovrà essere versata agli iscritti a copertura dei crediti resultanti in loro favore nel conto individuale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1934-XIII, n. 2265.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Filippo Neri, in Castroreale.

N. 2265. R. decreto 13 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Filippo Neri, in Costroreale (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 13 dicembre 1934-XIII, n. 2266.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale dei S.S. Cosma e Damiano, in Messina.

N. 2266. R. decreto 13 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale dei S.S. Cosma e Damiano, in Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 13 dicembre 1934-XIII, n. 2267.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia italiana dell'Istituto della Beata Vergine Maria detto delle Dame Inglesi, con sede in Lodi.

N. 2267. R. decreto 13 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia italiana con sede in Lodi, dell'Istituto della Beata Vergine Maria, detto delle Dame Inglesi, e viene autorizzato il trasferimento a favore dell'anzidetta Provincia di immobili, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 13 dicembre 1934-XIII, n. 2268.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia di Sicilia della Congregazione del SS. Redentore, con sede in Palermo.

N. 2268. R. decreto 13 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia di Sicilia della Congregazione del SS. Redentore, con sede in Palermo, e viene autorizzato il trasferimento a favore della Provincia anzidetta di immobili da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 10 gennaio 1935-XIII, n. 34.

Descrizione tecnica dei francobolli commemorativi del 1° centenario della istituzione delle medaglie al valor militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e modificato col R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;

Visti i Regi decreti 29 marzo 1934, n. 689, e 5 luglio 1934, n. 1242, con i quali è stata autorizzata l'emissione dei francobolli commemorativi del 1° centenario della istituzione delle medaglie al valor militare;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I francobolli commemorativi del 1° centenario della istituzione delle medaglie al valor militare, sono emessi con riproduzione a sistema fotocalcografico, su carta filigranata, nelle dimensioni, pel disegno, di millimetri 21 di larghezza e 37 di altezza, nei valori da lire 0,10, 0.25, 1,75 (+1) e 3 (+2), e di millimetri 37 di larghezza e 21 di altezza negli altri sedici valori.

Nel gruppo pel pagamento delle tasse postali in genere tutti i francobolli presentano, oltre alla indicazione del valore, la leggenda « Poste Italiane » in alto, quella « 1° Centenario delle Medaglie al Valor Militare » in basso, lo stemma d'Italia a sinistra, e l'emblema dell'Istituzione a destra.

La descrizione delle speciali caratteristiche dei singoli valori del gruppo stesso è la seguente:

Il valore da centesimi 10, dedicato ai Carabinieri Reali, reca il motto « Nei secoli fedele » e rappresenta il trofeo dell'Arma, nonchè, sullo sfondo, l'ombra di un milite della Benemerita.

I valori da centesimi 15 e 50, dedicati alla Fanteria, recano il motto « Il Fiore della trincea » e rappresentano un fante che, con le pinze, taglia i reticolati.

Il valore da centesimi 20, dedicato ai Granatieri, reca il motto « Tre secoli di gloria » e rappresenta un granatiere che, calpestando un reticolato nemico, lancia una granata, nonchè, sulla sinistra, l'ombra di un antico granatiere di Sardegna.

Il valore da centesimi 25, dedicato agli Alpini, reca il motto « Scarponi d'Italia » e rappresenta due alpini che scalano una montagna.

Il valore da centesimi 30, dedicato ai Bersaglieri, reca il motto « L'indomito valore » e rappresenta l'eroe Enrico Toti che lancia al nemico la sua stampella.

Il valore da centesimi 75, dedicato all'Artiglieria, reca il motto « Contributo alla vittoria » e rappresenta la presa di posizione di un pezzo da campagna.

Il valore da lire 1,25, dedicato alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, reca il motto « A Noi! » e rappresenta l'azione travolgente di un gruppo di militi.

Il valore da lire 1,75 (+1) dedicato alla Cavalleria, reca il motto « L'urto che travolge.» e rappresenta una carica di un gruppo di cavalieri.

Il valore da lire 2,55 (+2), dedicato all'Arma del genio, reca il motto « Collaborazione eroica » e rappresenta un soldato del Genio intento a riparare, sotto il fuoco nemico, i fili del telefono.

Il valore da lire 2,75 (+2), dedicato alla Sanità, reca il motto « La sublime missione » e rappresenta un medico presso un ferito adagiato sulla barella.

I colori sono: bruno pel cent. 10; verde oliva pel cent. 15; rosso pel cent. 20; verde chiaro pel cent. 25; bruno pel centesimi 30; violetto pel cent. 50; lacca pel cent. 75; azzurro per quello da lire 1,25; arancio pel taglio da lire 1,75 (+1); amaranto per quello da lire 2,55 (+2) e violetto pel taglio da lire 2,75 (+2).

Nel gruppo pel pagamento delle sopratasse di trasporto aereo tutti i francobolli, oltre alla indicazione del valore, presentano la leggenda « Italia Posta Aerea », quella « 1° Centenario delle Medaglie al Valor Militare », nonchè lo stemma d'Italia e l'emblema della Istituzione.

La descrizione delle speciali caratteristiche dei singoli valori del gruppo stesso è la seguente:

I valori da centesimi 25 e 80, dedicati agli Aerostieri e Dirigibilisti recano il motto « Pionieri dell'Aria » e rappresentano un dirigibile in navigazione sotto il tiro del fuoco nemico.

I valori da centesimi 50 e 75, dedicati alla Regia marina, recano il motto « Cuori di leoni su vigili prore » e rappresentano in primo piano un Mas, in lontananza una nave da guerra, ed in alto un aeroplano.

Il valore da lire 1 (+0,50), dedicato alle Truppe coloniali, reca il motto « I fedeli d'oltremare » e rappresenta un gruppo di soldati coloniali ed in alto un velivolo in ricognizione.

Il valore da lire 2 (+1), dedicato all'Aviazione, reca il motto « Aquile d'Italia » e rappresenta un aeroplano che volando a bassa quota mitraglia un gruppo di soldati in fuga.

Il valore da lire 3 (+2), dedicato a tutti coloro il cui eroismo resta ignorato, rappresenta la Tomba del Milite Ignoto esistente sull'Altare della Patria.

I colori sono: verde scuro pel cent. 25; ardesia pel centesimi 50; bruno pel cent. 75; bleu nero pel cent. 80; bruno rosso pel lire 1 (+0,50); celeste pel lire 2 (+1); grigio pel lire 3 (+2).

I due francobolli da lire 2 (+1,25) e 4,50 (+2), pel pagamento globale delle sopratasse di trasporto aereo e del diritto di recapito per espresso, dedicati a tutti i decorati al valor militare, recano il motto « Il solco della gloria », presentano, in alto, a sinistra, la leggenda « Italia Posta Aerea Espresso », a destra, l'indicazione del valore; in basso, la dicitura « 1° Centenario delle Medaglie al Valor Militare », nonchè, ai lati della medesima, lo stemma d'Italia e l'emblema della Istituzione e riproducono la Via dei Trionfi in Roma, con, sullo sfondo, l'Arco di Trionfo ed il Colosseo.

I colori sono: bruno pel lire 2 (+1,25) e sanguigno pel lire 4,50 (+2).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 355, *foglio* 152. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1935-XIII, n. 35.

Dichiarazione di fuori corso dal 1° luglio 1935, degli speciali francobolli emessi per le onoranze ad Antonio Pacinotti in occasione del 75° anniversario della invenzione della dinamo elettrica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e modificato col R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;

Visti i Regi decreti 21 giugno 1934, n. 1166, e 30 agosto 1934, n. 1518, concernenti l'emissione di speciali francobolli

per le onoranze ad Antonio Pacinotti in occasione del 75° anniversario della invenzione della dinamo elettrica;

Riconosciuta l'opportunità di togliere di corso i predetti francobolli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I francobolli di cui ai Nostri decreti 21 giugno 1934, numero 1166, e 30 agosto 1934, n. 1548, non saranno più validi a decorrere dal 1° luglio 1935.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 8. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 gennaio 1935-XIII, n. 36.

Modificazioni al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito.

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni al predetto testo unico;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 35, del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629, quale risulta successivamente modificato dalla legge 24 marzo 1932, n. 353, dal R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1278, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1883, e dal R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1862, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 956, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

Art. 1. — La nomina ad ufficiale in servizio permanente ha luogo col grado di sottotenente in tutte le armi e corpi ad eccezione del corpo sanitario e del corpo veterinario, nei quali ha luogo col grado di tenente. Può anche aver luogo col grado di tenente nelle armi di artiglieria e genio a norma dell'art. 10.

Per conseguire la nomina suddetta è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

2° aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato, all'atto della nomina ad ufficiale:

28 anni per i sottotenenti provenienti dagli allievi delle Accademie di reclutamento e per quelli provenienti direttamente dai subalterni di complemento; 30 anni per i tenenti di artiglieria e del genio reclutati in base all'art. 10;

32 anni per i sottotenenti provenienti direttamente dai sottufficiali di cui al successivo art. 3, nn. 2, 3 e 4;

32 anni per i tenenti del corpo sanitario e del corpo veterinario reclutati in base all'art. 15;

36 anni per i sottotenenti provenienti dai sottufficiali dei carabinieri Reali;

36 anni per i sottotenenti maestri direttori di banda.

Il requisito dell'età va riferito alla data del bando di concorso per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso. Qualora le nomine debbano essere precedute da appositi corsi, il limite di età va diminuito di tanti anni quanti sono gli anni dei corsi;

3° essere inscritto al Partito Nazionale Fascista;

4° avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica da valutarsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione militare.

I limiti massimi di età, per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso, sono aumentati:

di 5 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;

di anni per coloro che risultino iscritti ai fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I due aumenti non si cumulano.

È revocata e considerata come non avvenuta la nomina a sottotenente di cui all'art. 3, n. 2, lett. *a*) e quella a tenente, di cui agli articoli 10 e 15, di quegli ufficiali coniugati o vedovi con prole a carico che — entro il termine stabilito dal regolamento — non abbiano ottenuto la declaratoria dell'idoneità e sicurezza della rendita dotale.

Art. 2. — I sottotenenti in servizio permanente sono tratti:

1° per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio:

a) dagli allievi delle accademie militari provenienti dai collegi militari e dai licenziati dagli istituti d'istruzione media di secondo grado; indicati dal regolamento, ammessi nelle accademie in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso biennale;

b) dai sottufficiali in servizio, delle armi suddette, in possesso dei titoli di studio di cui sopra, che abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, ammessi quali allievi nelle accademie militari in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso biennale di cui sopra;

c) per le sole armi di fanteria e cavalleria, dai sottufficiali in servizio dei carabinieri Reali in possesso dei titoli e requisiti di cui al comma precedente, ammessi, quali al-

lievi nelle accademie militari in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso biennale di cui sopra;

2° per il corpo di commissariato:

a) dagli allievi dell'accademia di fanteria e cavalleria, provenienti dai laureati in una delle facotà indicate dal regolamento, ammessi nell'accademia in seguito a concorso per titoli e per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso di un anno presso l'accademia suddetta.

Gli allievi che abbiano conseguito, dopo l'anno di corso, il grado di sottotenente, frequenteranno un successivo corso di un anno presso la scuola di perfezionameto di commissariato;

b) dai sottufficiali in servizio delle varie armi e corpi che, laureati in una delle facoltà di cui sopra, abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, siano stati ammessi, quali allievi, nell'accademia di fanteria e cavalleria in seguito a concorso per titoli ed esami, stabiliti dal regolamento, ed abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso di un anno presso l'accademia suddetta.

Gli allievi che abbiano conseguito, dopo l'anno di corso, il grado di sottotenente, frequenteranno un successivo corso di un anno presso la scuola di perfezionamento di commissariato;

3° per il corpo di amministrazione e di sussistenza:

a) dagli allievi dell'accademia di fanteria e cavalleria, provenienti dai collegi militari, dai licenziati dagli istituti di istruzione media di secondo grado, indicati dal regolamento, ammessi nell'accademia in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso biennale;

b) dai sottufficiali in servizio delle varie armi e corpi, che, in possesso dei titoli di studio di cui sopra, abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, siano stati ammessi, quali allievi, nell'accademia di fanteria e cavalleria in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, ed abbiano compiuto, con esito favorevole, l'apposito corso biennale.

Art. 3. — I sottotenenti sono tratti, inoltre, direttamente dalle sottoindicate fonti:

1° per l'arma dei carabinieri Reali:

dai marescialli maggiori in servizio dell'arma che, da almeno un anno, siano stati nominati dal comando generale dell'arma in una delle cariche indicate dal regolamento, siano stati designati dal predetto comando generale ed abbiano frequentato un corso pratico di accertamento della loro capacità professionale;

2° per le armi di fanteria e cavalleria:

a) dai subalterni di complemento della rispettiva arma, in congedo o in servizio, che siano provvisti dei titoli di studio di cui alla lettera *a*) del n. 1 dell'art. 2 ed abbiano superato apposito concorso per titoli ed esami, stabiliti dal regolamento;

b) dai sottufficiali in servizio (sergenti maggiori e marescialli) delle suddette armi che contino sette o più anni di servizio presso i reparti (complessivamente nei gradi di sergente, sergente maggiore e maresciallo) di cui quattro almeno nelle compagnie, batterie o squadroni, siano stati designati dalle autorità gerarchiche, ed abbiano frequentato un corso pratico di accertamento della loro capacità professionale;

3° per le armi di artiglieria e del genio (salvo il disposto dell'art. 10):

dai sottufficiali in servizio (sergenti maggiori e marescialli) della rispettiva arma che abbiano i requisiti e soddisfino alle condizioni di cui alla lettera *b*) del precedente n. 2;

4° per i corpi di amministrazione e di sussistenza:

dai sottufficiali in servizio (sergenti maggiori e marescialli) delle varie armi che abbiano i requisiti e soddisfino alle condizioni di cui alla lettera *b*) dello stesso n. 2;

dai sottufficiali in servizio (sergenti maggiori e marescialli) di sanità e di sussistenza che abbiano sette o più anni di servizio (complessivamente nei gradi di sergente, sergente maggiore e maresciallo) di cui almeno quattro, rispettivamente, presso gli ospedali militari o infermerie presidiarie per quelli di sanità, e presso gli stabilimenti di commissariato per quelli di sussistenza; siano stati designati dalle autorità gerarchiche ed abbiano frequentato un corso pratico di accertamento.

Art. 4. — All'atto dell'ammissione alle accademie militari i sottufficiali di cui all'art. 2 debbono rinunciare al grado *per la durata dei corsi;* il relativo provvedimento sarà adottato con determinazione ministeriale.

Qualora debbano cessare dalla qualità di allievi dei corsi, i detti sottufficiali saranno reintegrati nel loro grado ed il tempo trascorso nelle accademie è computato, in tal caso, nell'anzianità di grado da sottufficiale.

Art. 5. — Nell'arma dei carabinieri Reali un terzo dei posti vacanti durante l'anno nei gradi di subalterno è devoluto ai sottotenenti provenienti dai marescialli maggiori dell'arma, due terzi ai tenenti in servizio permanente effettivo delle altre armi.

In difetto di elementi idonei di una delle predette categorie, le proporzioni sopra indicate possono essere variate a favore dell'altra.

Nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per il corpo di amministrazione e per gli ufficiali di sussistenza, un sedicesimo delle nomine da effettuare annualmente nel grado di sottotenente è devoluto ai sottotenenti nominati direttamente dai sottufficiali a norma dei numeri 2°, 3° e 4° dell'art. 3; tre sedicesimi sono devoluti agli allievi reclutati dai sottufficiali, di cui alla lettera *b*) dei numeri 1° e 3° dell'articolo 2, ed i rimanenti dodici sedicesimi agli allievi di cui alla lettera *a*) dei numeri 1° e 3° dell'articolo 2, nonchè ai sottufficiali dei carabinieri Reali di cui alla lettera *c*) del numero 1° dell'articolo 2 (in misura non superiore a nove, ogni anno, in totale).

Nell'aliquota di dodici sedicesimi di cui sopra è anche compreso, per le sole armi di fanteria e cavalleria, il numero dei sottotenenti eventualmente reclutati fra gli ufficiali di complemento, di cui al numero 2° dell'articolo 3.

Nell'aliquota di dodici sedicesimi, di cui sopra, è anche compreso, per l'artiglieria ed il genio, il numero degli ammessi eventualmente alla relativa scuola di applicazione, a norma del seguente articolo 10.

Tutte le aliquote di nomine sopra dette possono essere variate, per compensare l'eventuale difetto od eccedenza di una, con un corrispondente aumento od una corrispondente diminuzione dell'altra; fermo restando, però, che il numero totale delle nomine deve essere quello necessario a mantenere, nella cifra fissata dalle tabelle annesse alla legge sull'avanzamento, la forza a ruolo prevista per ogni singolo anno.

Nel corpo di commissariato un quarto delle nomine da effettuare nel grado di sottotenente è devoluta ai sottufficiali di cui alla lettera *b*) del n. 2° dell'articolo 2 e tre quarti agli allievi di cui alla ettera *a*) del predetto n. 2.

Anche per detti ufficiali le proporzioni possono essere variate, come sopra è detto.

Art. 6. — Gli allievi delle accademie militari (di qualunque provenienza) che compiono i relativi corsi nello stesso anno, sono nominati sottotenenti in servizio permanente

nelle varie armi e corpi sotto una unica data, posteriore agli esami della seconda sessione. I sottotenenti che conseguono l'idoneità nella seconda sessione, seguono nei ruoli, quelli che la conseguirono nella prima.

I sottotenenti reclutati dagli ufficiali di complemento, di cui all'articolo 3, sono nominati in servizio permanente sotto la data di cui sopra e seguono, nel rispettivo ruolo, l'ultimo dei provenienti dalle accademie.

Art. 7. — I sottotenenti che provengono dai corsi di reclutamento di cui all'articolo 2 e quelli reclutati dagli ufficiali di complemento, conseguono il grado di tenente, semprechè prescelti per l'avanzamento, dopo due anni di anzianità nel grado e dopo aver compiuto, con esito favorevole, i corsi di applicazione eventualmente stabiliti dal regolamento.

L'aver compiuto con successo i corsi di applicazione suddetti è condizione necessaria ma non sufficiente per conseguire l'avanzamento.

Art. 8. — I sottotenenti di qualunque provenienza che non superino i corsi di applicazione cessano di appartenere ai ruoli degli ufficiali in servizio permanente e sono iscritti, d'ufficio, nei ruoli degli ufficiali di complemento.

Tuttavia, coloro per i quali il comandante della scuola faccia conforme proposta, possono continuare nel servizio presso i corpi, conseguendo però la promozione a tenente con un anno di ritardo, in confronto a quello che sarebbe loro spettato a norma dell'articolo 7.

Art. 9. — I sottotenenti che provengono direttamente dai sottufficiali, di cui all'articolo 3, sono nominati entro il 31 dicembre dell'anno, sotto una data posteriore a quella dei sottotenenti di cui all'articolo 6, e conseguono la promozione a tenente — semprechè prescelti per l'avanzamento — dopo quattro anni di grado.

Gli ufficiali reclutati come dal capoverso precedente non frequentano i corsi di cui all'articolo 7.

L'avanzamento, nel servizio permanente effettivo, dei sottotenenti reclutati come sopra, è limitato fino al grado di capitano.

Art. 12. — I criteri di precedenza nei ruoli del grado di sottotenente e di quello di tenente, fra gruppi di ufficiali di pari anzianità, appartenenti alle categorie indicate negli articoli 2, 3, 10 e 15, sono stabiliti dal regolamento, tenuto conto del risultato dei corsi di accademia e dei corsi di applicazione, ove siano prescritti.

Nel regolamento sono stabilite del pari le norme per determinare l'anzianità relativa degli allievi delle accademie nonchè dei sottotenenti che frequentano le scuole di applicazione, i quali, per cause varie, non abbiano potuto frequentare regolarmente i corsi e partecipare alle relative sessioni di esame e siano stati, in conseguenza, rinviati a corsi e sessioni successive.

Art. 13. — I due terzi dei posti spettanti ai tenenti, come dal primo comma dell'art. 5, sono devoluti, nelle proporzioni in appresso indicate, ai tenenti in servizio permanente effettivo di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano non meno di un anno di anzianità di grado e che, dopo il compimento di apposito corso tecnico-professionale di abilitazione al servizio dell'arma dei carabinieri Reali, vengono dichiarati idonei:

a) tre quarti ai tenenti provenienti dagli allievi delle accademie militari di cui al n. 1° dell'art. 2, lettere *a*) e *b*);

b) un quarto ai tenenti provenienti dai sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali, nominati sottotenenti con le norme di cui al n. 1° del citato articolo 2, lettera *c*).

In difetto di elementi idonei di una delle rispettive categorie, le proporzioni sopraindicate possono essere variate in favore dell'altra.

Art. 15. — Gli ufficiali in servizio permanente dei corpi sanitario e veterinario militare sono reclutati, mediante concorso, tra i giovani che non abbiano superato l'età di cui all'art. 1 e che siano forniti dei seguenti titoli di studio:

a) per i medici: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo;

ovvero laurea in medicina e chirurgia conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, ai sensi dell'articolo 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

b) per i chimici farmacisti: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;

ovvero laurea in chimica e farmacia o laurea in chimica e diploma in farmacia conseguiti entro il 31 dicembre 1924 o, ai sensi dell'articolo 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

c) per i veterinari: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario;

ovvero laurea in zooiatria conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, ai sensi dell'articolo 50 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 876, durante tutto l'anno accademico 1924-25.

Il concorso di ammissione è per titoli e per esami, stabiliti dal regolamento.

Il reclutamento in base al presente articolo è effettuato mediante nomina a tenente in servizio permanente.

Dopo la nomina i tenenti medici e i tenenti chimici-farmacisti sono inviati a frequentare un corso presso la scuola di applicazione di sanità militare, i tenenti veterinari sono inviati a frequentare un corso presso la scuola di applicazione di cavalleria e, successivamente, un periodo di esperimento teorico-pratico presso un centro rifornimento quadrupedi. I tenenti veterinari, provenienti dagli ufficiali veterinari di complemento, sono dispensati dal frequentare il corso presso la scuola di applicazione.

Ai tenenti nominati in base al presente articolo è fatto divieto, per un periodo di sei anni dalla nomina, di chiedere la dispensa dal servizio permanente.

Qualunque sia la provenienza, i tenenti medici, chimici farmacisti e veterinari assumono come data di anzianità nel grado suddetto, quella del decreto con il quale la nomina viene effettuata, salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

Se provengono dagli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente effettivo di altre armi o corpi, cessano di appartenere ai ruoli rispettivi all'atto del provvedimento che li trasferisce nel corpo sanitario e veterinario.

Art. 19. — I capitani del servizio tecnico armi e munizioni e del servizio studi ed esperienze del genio sono tratti, mediante concorso, dagli ufficiali inferiori delle rispettive armi che abbiano compiuto con buon esito i corsi di applicazione di artiglieria e genio ovvero siano in possesso di lauree da stabilirsi con norme regolamentari; occorre inoltre che abbiano superato apposito corso superiore tecnico.

L'assegnazione al servizio tecnico armi e munizioni e al servizio studi ed esperienze del genio è definitiva.

Il reclutamento nel servizio tecnico automobilistico viene effettuato, in base a concorso, tra i capitani ed i tenenti in servizio permanente effettivo di artiglieria e del genio e tra quelli delle altre armi che posseggano la laurea in ingegneria di qualsiasi specie, in chimica pura ed industriale, in matematica ed in fisica per aver superato tutti gli esami di profitto prescritti dagli statuti delle rispettive scuole di ingegneria e facoltà universitarie.

Tutti gli ufficiali concorrenti debbono:

a) *se capitani*: aver prestato servizio complessivo per non meno di tre anni presso unità motorizzate;

b) *se tenenti*: avere almeno otto anni di effettivo servizio militare di cui non meno di tre compiuti presso reparti.

I designati sono nominati « aggregati al servizio tecnico automobilistico » ed in tale veste devono compiere con esito favorevole:

1° il corso superiore automobilistico (se non l'hanno precedentemente frequentato);

2° un esperimento pratico di diciotto mesi nel servizio tecnico automobilistico.

Gli ufficiali dichiarati idonei vengono, su decisione inappellabile del Ministro, previa proposta di apposita commissione da nominarsi con decreto Ministeriale, assegnati al servizio tecnico automobilistico di mano in mano che si verifichino delle vacanze nel servizio stesso.

Tale assegnazione è definitiva.

Art. 20. — Il personale direttivo dei depositi cavalli stalloni è tratto, con la carica di vice direttore, dagli ufficiali delle armi di cavalleria e di artiglieria, aventi grado di tenente, scelti dal Ministero della guerra, di concerto col Ministero dell'agricoltura e foreste.

I tenenti promossi capitani durante il periodo di esperimento o durante i corsi di cultura tecnico-professionale, cui siano successivamente assoggettati, possono, anche con il nuovo grado, essere assegnati al personale dei depositi cavalli stalloni.

Per poter essere assegnati al personale dei depositi cavalli stalloni, con la carica di vice direttore, i tenenti di cavalleria o di artiglieria, debbono aver compiuto un periodo di esperimento di due anni ed aver superato apposito esame, in base alle norme stabilite con decreto dei Ministri per la guerra e per l'agricoltura e foreste.

Il personale direttivo dei centri rifornimento quadrupedi è reclutato, con la carica di vice direttore, dagli ufficiali delle armi di cavalleria e di artiglieria, aventi grado di capitano, scelti dal Ministero della guerra.

Per poter essere assegnati al personale dei centri rifornimento quadrupedi, con la carica di vice direttore, i capitani delle armi di cavalleria o di artiglieria debbono aver compiuto un periodo di esperimento di un anno, in base alle norme stabilite con decreto del Ministro per la guerra.

L'assegnazione ai personali dei depositi cavalli stalloni e centri rifornimento quadrupedi è definitiva.

Art. 21. — Per conseguire la nomina a sottotenente di complemento è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

2° aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 40°.

Però il limite superiore è portato a 50 anni per i marescialli maggiori dell'arma dei carabinieri Reali che facciano domanda di conseguire la nomina predetta all'atto del loro invio in congedo; e a 55 anni per i sottufficiali e militari di truppa delle varie armi e corpi che abbiano prestato servizio in reparti operanti o comandi mobilitati in zona di operazioni durante la guerra 1915-1918.

I marescialli maggiori dei CC. RR. che vengano nominati sottotenenti di complemento, non prestano servizio di prima nomina;

3° aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione della guerra;

4° essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle altre disposizioni che regolano la nomina a sottotenente di complemento.

Art. 22. — Oltre a quanto è stabilito dalle disposizioni vigenti circa l'obbligo di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, l'iscrizione d'ufficio od il trasferimento da altro ruolo in quello degli ufficiali di complemento, i sottotenenti di complemento possono essere tratti normalmente, per l'arma o corpo cui appartengono, e nei quali abbiano frequentato i corsi, e salvo il disposto del successivo articolo 23, da una delle seguenti categorie:

1° militari che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi allievi ufficiali di complemento e che, nominati aspiranti, siano stati riconosciuti meritevoli della nomina a sottotenente;

2° allievi che cessino di appartenere alle accademie militari dopo il secondo anno di corso, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie di carattere militare;

3° allievi della scuola di applicazione di artiglieria e genio che abbiano ottenuto l'ammissione alla scuola stessa come dall'art. 10;

4° sottufficiali congedati provvisti di titoli di studio non inferiori a quelli pei quali vige l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, che siano dichiarati meritevoli dalle competenti commissioni di avanzamento e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra. In mancanza del titolo di studio, il sottufficiale dovrà sostenere, con successo, apposito esame di cultura generale secondo programmi da stabilirsi dal Ministero della guerra;

5° militari in congedo illimitato i quali abbiano conseguito la idoneità a sergente, siano in possesso di titoli di studio non inferiori a quelli pei quali vige l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra.

Da tale esperimento sono dispensati coloro che abbiano superato gli esami finali stabiliti per i detti corsi;

6° militari in congedo illimitato che, non soggetti al momento della chiamata della classe di leva all'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, si trovino in possesso di titoli di studio superiori a quelli pei quali vige tale obbligo e sostengano con esito favorevole gli esami finali stabiliti pei corsi stessi.

Art. 23. — La nomina a sottotenente di complemento nell'arma dei carabinieri Reali può essere conferita, in ogni tempo, ai sottufficiali dell'arma congedati che abbiano cessato di appartenere all'accademia militare di Modena dopo il secondo anno di corso, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie militari.

In tempo di pace la nomina a sottotenente di complemento dei carabinieri Reali può essere conseguita, dietro domanda degli interessati, senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneità, e sempre quando gli aspiranti siano dichiarati idonei secondo le norme stabilite dal regolamento:

a) dai marescialli dei tre gradi e dai brigadieri dei carabinieri Reali, congedati, che siano provvisti di diploma di maturità classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, qualunque sia ii periodo di servizio da sottufficiale prestato nell'arma;

b) dai marescialli dei tre gradi e dai brigadieri dei carabinieri Reali, congedati, che abbiano conseguita l'ammissione al liceo classico o scientifico, o all'istituto tecnico superiore, o posseggano altro titolo di studio equipollente, ovvero titoli corrispondenti dell'antico ordinamento scolastico, purchè contino sei anni di servizio da sottufficiale nell'arma;

c) dai marescialli maggiori dei carabinieri Reali, all'atto della loro cessazione dal servizio, purchè abbiano acquistato in via normale il diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto.

I sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario sono normalmente tratti dai militari che siano provvisti del prescritto titolo di studio di cui all'articolo 15 (ad eccezione dei chimici farmacisti pei quali è sufficiente il solo diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista) ed abbiano superato i corsi allievi ufficiali di complemento. Possono però essere reclutati anche dagli ufficiali inferiori di complemento, sottufficiali e militari di truppa di qualsiasi arma o corpo che siano provvisti del titolo di studio prescritto dall'art. 15 (salvo per i chimici farmacisti l'eccezione di cui sopra) ed abbiano superato gli appositi esperimenti.

I sottotenenti di complemento nominati in base al presente decreto salvo gli eventuali maggiori obblighi per quelli provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento e per quelli appartenenti all'arma dei carabinieri Reali e salva l'eccezione sancita dall'ultimo comma del n. 2° dell'articolo 21, debbono prestare un servizio di prima nomina della durata e nel tempo da stabilirsi dal Ministero della guerra, ma non inferiore, in ogni caso, ad un mese.

Art. 35. — I sottufficiali in congedo che, dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918, abbiano prestato non meno di quattro mesi di servizio effettivo per terra, per mare od aeronavigante, in zona di operazione presso reparti operanti o presso comandi mobilitati, possono, a loro domanda, essere nominati sottotenenti di complemento nella rispettiva arma o corpo, anche se non provvisti del prescritto titolo di studio salva l'eccezione di cui nel seguente comma, e senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneità, purchè siano dichiarati idonei da speciali commissioni reggimentali, secondo le norme stabilite dal regolamento.

I sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici farmacisti), e nel corpo veterinario, debbono essere provvisti dei titoli di studio di cui all'articolo 23 e aver superato lo stesso esame stabilito dal regolamento per i sottotenenti di complemento delle varie armi e corpi provvisti del detto titolo che chiedano il passaggio nel corpo sanitario militare o nel corpo veterinario.

Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 27 giugno 1929, n. 1185.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 2.

In deroga al limite di età di anni 32, possono essere nominati sottotenenti in servizio permanente nella propria arma, negli anni 1934 e 1935, i sottufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio appartenenti alle classi 1899 e 1900, purchè abbiano partecipato alla guerra 1915-18 in reparti di prima linea e soddisfino alle altre condizioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento quale risulta sostituito dall'art. 1 del presente decreto.

Per gli anni 1934 e 1935, il limite massimo di età per la nomina a sottotenente dei carabinieri Reali in servizio permanente, dei marescialli maggiori dell'arma, è portato ad anni 40.

Per l'anno 1935 i sottotenenti di sussistenza occorrenti per ripianare i posti di ruolo di cui alla tabella n. 11 allegata alla legge sull'avanzamento, sono reclutati mediante concorso per esami dai marescialli di cui all'art. 29 della legge 11 marzo 1926, n. 396, che non abbiano superato il 40° anno di età alla data del bando di concorso.

Qualora con detto reclutamento non si riesca a ripianare i posti messi a concorso, il reclutamento per i posti ancora disponibili sarà effettuato dai sottufficiali delle altre armi e corpi di cui al n. 4 del citato art. 3, modificato, con le norme indicate nell'articolo stesso.

Art. 3.

Agli allievi che frequentano le accademie o i corsi di abilitazione all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni vigenti all'epoca della loro ammissione alle accademie o ai corsi suddetti.

Art. 4.

Gli ufficiali della milizia volontaria per la sicurezza nazionale che non rivestano grado di ufficiale nel Regio esercito e che, all'entrata in vigore del presente decreto, siano in servizio permanente effettivo nella M. V. S. N., possono conseguire la nomina a sottotenente di complemento, purchè siano dichiarati idonei dopo aver frequentato un corso pratico di accertamento della loro capacità professionale, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Gli ufficiali di cui sopra, nominati sottotenenti di complemento, non prestano servizio di prima nomina.

Art. 5.

E' data facoltà al Ministro per la guerra, per la prima applicazione del presente decreto, di emanare, di concerto col Ministro per le finanze, speciali norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° novembre 1934 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 27. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1935-XIII, n. 37.

Modificazioni al Regio decreto 21 giugno 1934, n. 988, recante norme per la valutazione dei servizi prestati e delle qualità dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani delle varie armi e corpi del Regio esercito, ai fini dell'avanzamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 47 della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il R. decreto 21 giugno 1934, n. 988, recante norme per la valutazione dei servizi prestati e delle qualità dei te-

nenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani delle varie armi e corpi del Regio esercito, ai fini dell'avanzamento;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'art. 10 del R. decreto 21 giugno 1934, n. 988, il comma: « Per i soli capitani delle varie armi e corpi, nominati in servizio permanente effettivo nel 1918, i punti di cui al presente articolo sono tutti diminuiti di cinque », è sostituito dai seguenti:

« Per i capitani delle varie armi e corpi, che hanno iniziato il servizio militare nel primo semestre dell'anno 1918, si applica, ai punti di cui al presente articolo, un coefficiente di riduzione diminuendo i punti stessi di 1/9, senza tener conto delle eventuali frazioni.

« Ai capitani delle varie armi e corpi che hanno iniziato il servizio militare nel secondo semestre del 1918, si applicano le disposizioni appresso indicate per i capitani che, per ragioni di età, non abbiano potuto partecipare alla guerra 1915-1918 ».

Art. 2.

Lo specchio di classifica, allegato al R. decreto 21 giugno 1934, n. 988, è modificato, come segue, nella parte che riflette i punti decisivi di classifica attribuiti dalla Commissione di cui all'art. 47 della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito:

Punti decisivi di classifica attribuiti dalla Commissione di cui all'art. 47 della legge sull'avanzamento degli ufficiali.

Elementi da esaminare per l'assegnazione dei punti	Punti decisivi	
	Parziali	Totale
I. Permanenza in zona di guerra...	....	
II. Passato di guerra...............	....	
III. Ricompense al valor militare....	....	
IV. Mutilazioni e ferite.............	....	
V. Cultura generale e militare......	....	....
VI. Qualità fisiche.................	....	
VII. Doti professionali in genere e rendimento in servizio...........	....	
VIII. Servizio in località disagiate.....	....	

Data ....

Il presidente della Commissione

Il presente decreto entra in vigore dal giorno 1° gennaio 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 356, *foglio* 26. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 gennaio 1935-XIII.
Nomina dell'on. dott. Sergio Nannini a commissario per le migrazioni interne.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Ritenuto che l'on. dott. Luigi Razza, nominato commissario per le migrazioni interne con proprio decreto del 3 gennaio 1930-VIII, è stato nominato con R. decreto 24 corrente Ministro per i lavori pubblici;

Visto il R. decreto 4 marzo 1926-IV, n. 440, relativo alla istituzione del Comitato permanente per le migrazioni interne, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 26 giugno 1930-VIII, n. 870, che demanda al Capo del Governo le attribuzioni già spettanti al Ministro per i lavori pubblici in materia di migrazioni interne;

Visto il proprio decreto 3 luglio 1930-VIII, contenente norme per l'attuazione del decreto predetto;

Vista la legge 9 aprile 1931-IX, n. 358;

Decreta:

L'on. dott. Sergio Nannini è nominato commissario per le migrazioni interne in sostituzione dell'on. dott. Luigi Razza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(365)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della Convenzione che regola la caccia alla balena (Ginevra, 24 settembre 1931).

Addì 16 gennaio 1935-XIII, è entrata in vigore la Convenzione che regola la caccia alla balena stipulata in Ginevra il 24 settembre 1931 fra l'Italia ed altri Stati.

La Convenzione stessa è in vigore fra i seguenti Stati che la hanno ratificata o vi hanno aderito alla data a fianco indicata:

Italia, 12 giugno 1933.
Brasile, 21 novembre 1932.
Cecoslovacchia, 20 ottobre 1933.
Danimarca e Islandia (compresa la Groenlandia), 26 giugno 1934.
Egitto, 25 gennaio 1933.
Gran Bretagna e Irlanda del Nord, 18 ottobre 1934.
Jugoslavia, 16 gennaio 1934.
Messico, 13 marzo 1933.
Monaco, 7 giugno 1932.
Nicaragua, 30 aprile 1932.
Norvegia, 18 luglio 1932.
Paesi Bassi (comprese le Indie Olandesi, Surinam e Curaçao), 30 maggio 1933.
Polonia, 27 settembre 1933.
Spagna, 2 agosto 1933.
Stati Uniti d'America, 7 luglio 1932.
Sudan, 13 aprile 1932.
Svizzera, 16 febbraio 1933.
Turchia, 28 maggio 1934.
Unione del Sud Africa, 11 gennaio 1933.

(369)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendite nominative.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art 76 del citato regolamento

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	317018	Arimondo Rachele di Tommaso, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Albissola Superiore (Genova)	L.	157,50
»	296614	Intestata come la precedente, domic. a Cervo (Imperia) . .	»	175 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	17123	Peragalli Carlo fu Vincenzo, domic. a Taviano Pistoiese al Monte (Firenze)	»	20 —
Cons. 5 %	335234 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Molino Giuseppe fu Michele, domic. a Napoli. per l'usufrutto: Mosca Clotilde fu Giuseppe, ved. di D'Angerio Federico, domic. a Napoli	»	1.725 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	4156	Piras Angelo fu Efisio, domic. a Quartuccio (Cagliari) . . .	»	20 —
Cons. 5 % Littorio	64136	Racconto Raffaelina di Francesco, moglie di Mariniello Paolo, domic. a Napoli - vincolata	»	1.060 —
3,50 %	533731	Stella Antonio fu Giov. Battista, domic. a Molini di Triora (Porto Maurizio) - vincolata	»	80,50
Cons. 5 %	460336	Carbone Maria di Amedeo, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Rodello (Cuneo)	»	160 —
»	229102	Moroni Adele di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Zeno (Brescia)	»	85 —
»	473613	Compagnia dei Sacerdoti Infermi intesa « Il Monte » in Corleone (Palermo)	»	10 —
»	395545 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cariola Rosa fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Crosetto Onorina di Giuseppe, ved. di Cariola Francesco, domic. a Chivasso (Torino) . . . . . per l'usufrutto: Crosetto Onorina ved. Cariola.	»	185 —
»	873514 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Da Vella Tiziano di Callisto, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Como . . . . per l'usufrutto: Da Vella Callisto fu Lorenzo, domic. a Como.	»	155 —
3,50 %	732700 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Baudi di Selve Vittorio fu Maurizio, minore sotto la p. p. della madre Filippi di Baldissero Maria, ved. di Baudi di Selve Maurizio, domic. a Torino . . . . . per l'usufrutto: Filippi di Baldissero Maria, ved. di Baudi di Selve Maurizio.	»	1.960 —
Cons. 5 %	366092 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Andreoli Aurelio di Alessandro, domic. a Verona . . . . per l'usufrutto: Squaquara Amelia fu Gio. Batta, ved. di Andreoli Guglielmo.	»	140 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 % Littorio	53082	Bilotti Cesarina, detta Cesira, di Evangelista, moglie di Lo Passo Gaetano, domic. a Cosenza - vincolata . . . . . . »	5.500 —
Buono Tesoro Triennale 12ª emiss.	167	Rapisarda Carmela di Alfio, minore sotto la p. p. del padre - Capitale . . . . »	1.200 —
Cons. 5 % Littorio	73225 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bonafini Santa moglie di Bianco Carlo, Natalina moglie di Stellini Giovanni, Cesira ved. di Fiori Ernesto, Ermenegilda moglie di Pinciara Vittorio, Ermenegildo e Attilio figli di Giuseppe-Vittorio; tutti eredi indivisi di Bertolini Pasqua, domic. a Milano . . . . »	65 —
		per l'usufrutto: Bonafini Giuseppe-Vittorio fu Giuseppe, domic. a Milano.	
Cons. 5 % Polizza Combattenti	21824	De Lorenzis Ferdinando fu Vincenzo, domic. a Catania . . . »	20 —
Cons. 5 %	540287	Fondazione Scolastica Michele, Albavera di Pairola, frazione di Cervo (Imperia) . . . . »	150 —
3,50 %	592910	Opera Pia Albavera in S. Bartolomeo del Cervo (P. Maurizio) . »	10,05
Cons. 5 % Littorio	66431	Opera Pia Albavera in Pairola frazione del comune di S. Bartolomeo del Cervo (Imperia) . . . . »	250 —
3,50	405654	Opera Pia Albavera in Pairola frazione del comune di S. Bartolomeo del Cervo (P. Maurizio) . . . . »	14 —
Cons. 5 % Littorio	84497	Poiret Maria detta Mariuccia fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Savino Amalia di Felice, ved. Poiret, domic. a Milano . . . . »	1.075 —
3,50 %	84498 certificato di proprietà e di usufrutto	per la proprietà: intestata come la precedente.	252 —
Cons. 5 %	421520	Calvi Giov. Batta-Nicola fu Giovanni, minore sotto la p. p della madre Badellino Giuditta, ved. Calvi, domic. in Oneglia (Imperia) . . . . »	420 —
Cons. 5 %	421521	Calvi Giovanna Bianca fu Giovanni, minore ecc. come la precedente . . . . »	360 —
3,50	398507 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Tarnassi Silvia di Antonio, nubile, domic. a Buenos Aires . . . . »	119 —
»		per l'usufrutto: Tarnassi Amalia fu Filippo.	
»	68351	Comunità di Annemasse (provincia di Caronge) . . . . »	7 —
»	68353	Congregazione di carità di Etrambieres (provincia di Caronge). »	7 —
»	68354	Comunità Fuvigny (provincia di Caronge) . . . . . . »	7 —
»	68355	Comunità di Ville le Grand (provincia di Caronge) . . . . »	7 —
»	68356	Comunità di Arthas (Pont. N. D.) (provincia di Caronge) . . »	7 —
»	69027	Congregazione di carità di Cranves Sales (Facigny) . . . »	70 —
»	87227	Comunità di Lucinges Caronge (Francia) . . . . »	31,50
»	31893	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Martino in Dezerga di Coreglia (Genova) . . . . »	7 —
»	128393	Fabbriceria parrocchiale ed annessa Opera delle anime purganti in Marmassana d'Isola del Cantone (Genova) . . . . . »	126 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	134557	Cappella Salus Infirmorum in Cassissa d'Isola del Cantone (Genova) . . . . »	3,50
Cons. 5 % Polizza combattenti	192	Caranci Francesco fu Giovanni . . . . »	20 —
Cons. 5 %	176777 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Chica Giovanni, Gino e Sara fu Dante, minori sotto la p. p. della madre Maestri Mary, ved. di Chica Dante, domic. in Adria (Rovigo) . . . . »	55 —
		per l'usufrutto: Maestri Mary fu Agostino, ved. di Chica Dante.	
Cons. 5 % Polizza combattenti	17593	Rebuffo Giovanni di Bernardino, domic. a Roccabruna (Cuneo). »	20 —
Cons. 5 %	477168 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Vetrano Nicola fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Padula Maddalena, ved. di Vetrano Francesco, domic. a Spinoso (Potenza) . . . . . . »	1.465 —
		per l'usufrutto: Padula Maddalena, ved. di Vetrano Francesco.	
»	358762	Feri Angelo di Natale, domic. a Montelaterone (Grosseto) - ipotecata . . . . »	30 —
3,50 %	645853	Intestata come la precedente ipotecata . . . . . . »	10,50
3,50 % (1902)	35904	Galli Gian Domenico fu Giuseppe, domic. a Roma . . . »	1.627,50
»	745327	Intestata come la precedente . . . . »	689,50
Prestito Naz. 5 %	9355	Id. id. id. . . . . »	650 —
Cons. 5 %	137144	Id. id. id. . . . . »	2.700 —
Ferrovie 3 %	29419	Id. id. id. . . . . »	45 —
»	29420	Id. id. id. . . . . »	600 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	6615	Baroni Giovanni fu Paolo, domic. a Milano . . . . . »	20 —
Cons. 5 %	312136	Asilo infantile di Cazzago S. Martino (Brescia) . . . . »	100 —
Cons. 5 % Littorio	26304	Manciotti-Cosentini Maria-Giulia di Francesco, domic. a Napoli - vincolata . . . . »	1.500 —
3,50 %	308470	Scalia Agostino fu Gaspare, domic. a Termini Imerese (Palermo) »	25 —
3,50 % (1902)	16444 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: comune di Pimonte (Napoli) . . . . »	171,50
		per l'usufrutto: Limauro Carlo fu Vincenzo, domic. a Pimonte (Napoli).	
»	16445 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: comune di Pimonte (Napoli) . . . . »	171,50
		per l'usufrutto: Vuolo Michele fu Taddeo, domic. a Pimonte (Napoli).	
Cons. 5 %	259545	Fabbriceria parrocchiale di Masserba . . . . »	55 —
»	259547	Id. id id. . . . . »	65 —
»	259548	Id. id id. . . . . »	20 —
»	259549	Id. id id. . . . . »	50 —
»	297901	Id. id id. . . . . »	15 —

Roma, addì 31 gennaio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(358)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 109 — Numero del certificato provvisorio: 25029 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Del Negro Battista fu Osvaldo, da Sutrio (Udine) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 110 — Numero del certificato provvisorio: 8271 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 30 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Fini Giovanni fu Ferdinando, da Piteglio — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 111 — Numero del certificato provvisorio: 1110 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 10 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Potenza — Intestazione: De Rosa Luigi fu Salvatore, da Maddaloni — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 112 — Numero del certificato provvisorio: 4982 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Petri Pia di Adolfo, da Follonica — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 113 — Numero del certificato provvisorio: 1729 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 29 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Cremona — Intestazione: Azzali Luigi fu Giovanni, domic. a Gadesco Pieve Delmona (Cremona) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 115 — Numero del certificato provvisorio: 13334 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pesaro — Intestazione: Battistelli Paolo fu Giuseppe, domic. ad Isola del Piano — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 116 — Numero del certificato provvisorio: 1607 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Giovannini Giuseppe fu Fedele, domic. a Montale (Pistoia) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 117 — Numero del certificato provvisorio: 1742 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 29 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Spaccio Cooperativa della Scuola Centrale del Genio in Civitavecchia — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 119 — Numero del certificato provvisorio: 12800 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 11 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: « Amministrazione Eredi Moris » — Capitale: L. 10.000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 31 gennaio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(359)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 30.

Media dei cambi e delle rendite

del 5 febbraio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.87
Inghilterra (Sterlina)	57.75
Francia (Franco)	77.60
Svizzera (Franco)	381.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.02
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.7475
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.85
Cecoslovacchia (Corona)	49.25
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.625
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.91
Olanda (Fiorino)	7.965
Polonia (Zloty)	222 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.67
Svezia (Corona)	2.985
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	82.775
Id. 3,50 % (1902)	81.325
Id. 3 % lordo	60.675
Prestito Conversione 3,50 %	81.05
Obbligazioni Venezia 3,50 %	91.475
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	104.675
Id. Id. 5 % - Id. 1941	104.85
Id. Id. 4 % - Id. 1943	99.50

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma, 1935-XIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.